Legge regionale 5 luglio 2016, n. 20

Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).

(BURC n. 74 del 6 luglio 2016)

Art. 1

(Modifica articolo 4)

1. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono aggiunte le parole: "comprensivi del servizio tagesmutter".

Art. 2

(Modifica articolo 7)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2013, dopo le parole: "o dell'educatore", sono inserite le seguenti: "o tagesmutter".

Art. 3

(Modifica articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della I.r. 15/2013, le parole: "entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2018".

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).